PHONECO S.R.L.
SEDE: Via Medici, n° 15 - 20123 Milano
Tel: 02.48463681 – 02.49451147
Fax: 02.37908117
email: info@phoneco.it
pec: info@pec.phoneco.it
url: www.phoneco.it

COMUNE DI CASSOLNOVO

Provincia di Pavia

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato	Data
0	Prima emissione				19/05/2026

I N D I C E

1 FINALITÀ DELL'AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE 3

2 NORME PROCEDURALI DI APPROVAZIONE 3

3 VALIDITÀ ED EFFICACIA 5

4 ELABORATI 5

5 CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE 6

6 CAMBIAMENTO DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE E RIDEFINIZIONE DELLA ZONA DI LIVELLO ACUSTICO 13

7 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO 14

8 RISANAMENTO ACUSTICO DELLE SORGENTI DI RUMORE DA TRAFFICO 14

9 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO AMBIENTALE ACUSTICO DELLE IMPRESE 15

10 NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA... 16

11 LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE 19

12 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER IL RUMORE DEI CANTIERI 19

13 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE 20

13.1 MACCHINE DA GIARDINO 20

13.2 MACCHINE AGRICOLE 20

13.3 CAMPANE 20

13.4 UTILIZZO SOFFIATORI 20

13.5 CASI PARTICOLARI 21

13.6 ALTRE ATTIVITÀ 21

14 VIGILANZA E CONTROLLI 21

15 SANZIONI 22

16 GESTIONE DEGLI ESPOSTI 22

A L L E G A T I

ALLEGATO 1: Moduli

1 FINALITÀ DELL'AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE

Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, specifica le modalità, i tempi e le procedure per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale, individua e norma le classi di livello acustico ammissibile sul territorio comunale ed i soggetti cui compete l'intervento di risanamento del territorio stesso.

Tiene conto dei "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della LEGGE 26 Ottobre 1995 n° 447 e della Legge R.L. 10.07.2001 n° 13" emanati dalla Regione Lombardia con D.G.R.L. n° 7/9776 del 12.07.2002.

Il Regolamento comunale dell'azzonamento acustico assume, come riferimento normativo, la Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" , la Legge n° 349 del 08.07.1986 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" con successive modifiche ed integrazioni, il DPCM 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e la Legge n° 447 del 25.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" con successive integrazioni.

2 NORME PROCEDURALI DI APPROVAZIONE

Il presente articolo norma la procedura per l'approvazione dell'azzonamento acustico e del regolamento di attuazione, come indicato all'Art. 3 della Legge Regionale n° 13 del 10/08/2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni, che si richiama di seguito:

Art. 3. Procedure di approvazione della classificazione acustica.

1. Il comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i

pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.
8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

L'Ufficio comunale responsabile per competenza trasmette gli elaborati alla Commissione Consiliare con richiesta di parere. Successivamente vengono iscritti all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale per l'adozione.

Divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dell'azzonamento acustico e del relativo regolamento di applicazione, si procede alla fase delle osservazioni da parte dei cittadini singoli od opportunamente associati, dei Comuni limitrofi, dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e di altri soggetti, pubblici e privati, che hanno facoltà.

La cittadinanza viene informata tramite manifesti e si stabilisce in giorni 30 (trenta) il termine per la presentazione delle osservazioni.

L'Ufficio comunale competente predispone entro i successivi 30 (trenta) giorni singole schede per ogni osservazione, con la proposta o meno di accoglimento.

Il Consiglio Comunale accoglie o respinge le osservazioni, approvando, quindi, in una delibera l'Azzonamento Acustico del Territorio Comunale comprensiva di planimetria e regolamento di attuazione.
Successivamente, copia integrale della delibera viene inviata all'Assessorato all'Ambiente e all'Ecologia della Regione Lombardia.

3 VALIDITÀ ED EFFICACIA

La zonizzazione acustica deve essere soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Inoltre, durante tali revisioni si devono tenere in conto anche eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità principale.
La periodicità di aggiornamento dell'azzonamento acustico del territorio comunale può essere indicata in 5 (cinque) anni. Trascorso tale periodo l'Amministrazione Comunale dovrà verificare eventuali modifiche o variazioni e, se ritiene opportuno, aggiornarlo oppure confermare le sue indicazioni. Aggiornamenti precedenti al termine di 5 anni possono rendersi necessari in caso di interventi urbanistici di notevole impatto acustico ambientale.
Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel presente Regolamento hanno efficacia sia nei confronti dei privati sia nei confronti degli Enti Pubblici.

4 ELABORATI

L'azzonamento acustico del territorio comunale si compone dei seguenti elaborati descrittivi, normativi e grafici:

1. Relazione tecnica
2. Allegato 1: Stato di fatto - Piano delle Regole – Scala 1:13000
3. Allegato 2: Azzonamento acustico tavola generale e sintesi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti – Scala 1:13000
4. Allegato 3: Fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture di trasporto – Scala 1:13000
5. Allegato 4: Azzonamento acustico tavole di dettaglio – Scala 1:4500
6. Regolamento di attuazione

5 CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI EDILIZIE

In sede di redazione di piani attuativi del PGT, qualora gli stessi siano attinenti a zone urbanistiche destinate ad attività produttive, terziarie e direzionali, con eventuale presenza di locali destinati a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, negozi, o che inducano elevata mobilità quali centri commerciali, supermercati, ecc; oppure in sede di concessioni edilizie singole relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, o comunque relative alle disposizioni dell'art. 8 comma 2 della Legge 447/95, il progetto planivolumetrico dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, compreso quello attribuibile ad assi viari già esistenti, o a nuove infrastrutture di trasporto in progetto.
Il progetto planivolumetrico dovrà essere adeguato alla minimizzazione dell'impatto ambientale, mentre dovrà essere posta particolare attenzione alla risoluzione di progetti connessi al traffico generato dalla viabilità di progetto.

In via esemplificativa, la documentazione da produrre nei casi descritti dovrà essere la seguente:

- rilievo fonometrico nei punti ritenuti significativi della zona oggetto di intervento allo stato di fatto;
- simulazione del clima acustico ad intervento realizzato, senza previsione degli accorgimenti di mitigazione dell'impatto;
- simulazione del clima acustico ad intervento realizzato con l'inserimento degli accorgimenti di mitigazione degli impatti.

L'analisi di impatto ambientale dovrà contenere almeno le rilevazioni del livello sonoro equivalente [L_{Aeq} - dB(A)] del rumore ambientale L_a e dei livelli statistici L_{10} (livello di picco) L_{50} (livello medio) e L_{90} L_{95} (livello di fondo).
Le modalità tecniche delle misure sono stabilite dalle normative nazionali e regionali.
Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, delle opere relative all'art. 8 comma 2 della Legge 447/95, è condizionato dalla verifica delle opere anche in relazione all'impatto acustico.

Sono tenuti a predisporre un'idonea documentazione di impatto acustico i soggetti titolari di progetti (Amministrazione Comunale compresa) relativi alla realizzazione, alla modifica ed al potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, eliporti, aviosuperfici;

- strade di tipo A, B, C, D, E, F secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- impianti ed attività industriali.

Il Comune valuta la documentazione di impatto acustico qualora le opere indicate nel presente paragrafo siano soggette alle procedure di V.I.A. di cui alla legge 8 luglio 1986 n° 349, esprimendo parere di competenza.

Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie o atti edilizi così come previsti dalla normativa vigente,o di provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di insediamenti o immobili è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole ed asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali realizzati in prossimità delle opere seguenti:
  - aeroporti, eliporti, aviosuperfici;
  - strade di tipo A (Autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie);
  - discoteche;
  - circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi;
  - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

La documentazione tecnica necessaria relativa alla valutazione di impatto acustico ed alla valutazione del clima acustico deve essere predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII-8313 "Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico".

Il rilascio del certificato di abitabilità degli edifici adibiti a:

- residenze ed assimilabili;

- ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili;
- edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- alberghi, pensioni ed assimilabili;
- uffici ed assimilabili;
- edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili;

è subordinato al rispetto dei valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici e delle sorgenti sonore interne (impianti a funzionamento continuo e discontinuo).

La normativa di riferimento essenziale in materia di isolamento acustico comprende i seguenti disposti legislativi:

- Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- D.P.C.M. 5/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge regionale 13 agosto 2001, n. 13 “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- Regolamento locale di igiene tipo della Regione Lombardia - Titolo III.

I progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente che ne modifichino le caratteristiche acustiche devono essere corredati da dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 5/12/1997 e dai regolamenti comunali.

I progetti relativi a nuove costruzioni devono essere corredati da valutazione e dichiarazione da parte di tecnico competente in acustica ambientale che attesti il rispetto dei requisiti acustici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 e dai regolamenti comunali.

La D.G.R. Regione Lombardia n° X/1217 del 10/01/2014 “Semplificazione dei criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi. Modifica ed integrazione dell’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313” e la successiva D.G.R. Regione Lombardia n° X/7477 del 04/12/2017 “Modifica dell’allegato alla deliberazione di giunta regionale 8 marzo 2002, n. VII/8313 e dell’appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione d’impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi” prevedono all’appendice A che la documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli

privati e pubblici esercizi possa essere predisposta in forma semplificata di dichiarazione sostitutiva resa dal titolare /gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientra in uno dei seguenti casi (le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate). La documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del dPR 445/2000, contenente tutti gli elementi che caratterizzano il caso:

Caso 1

a. Orario del pubblico esercizio compreso tra le ore 6:00 e le ore 22:00
b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
c. Non viene effettuato DJ Set
d. Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 2

a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
b. Situato a più di 50 metri da edifici ad uso residenziale comprese le strutture socio sanitarie e assistenziali a carattere residenziale.
c. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno
d. Non viene effettuato DJ Set
e. Non viene effettuata musica dal vivo

Caso 3

a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva (non computando i televisori nel calcolo) superiore a 100 watt RMS e assenza di subwoofer.
b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.
c. Non viene effettuato DJ Set.
d. Non viene effettuata musica dal vivo.
e. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno o di impianto centralizzato non ad uso esclusivo del pubblico esercizio.
f. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con presenza al massimo di 12 posti a sedere e fruibile esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

L'Appendice B stabilisce invece che qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada nei casi di cui alla appendice A, la documentazione di previsione di impatto acustico venga redatta da tecnico competente in acustica ambientale e debba contenere almeno le informazioni riportate di seguito. Per facilitare la redazione della documentazione, sono anche indicate alcune ipotesi cautelative che il tecnico competente non è comunque vincolato a seguire. L'adozione di ipotesi diverse rispetto a tali ipotesi cautelative deve essere però motivata, documentata e richiede valutazioni di dettaglio da parte del tecnico estensore della documentazione.

a. Orari di apertura al pubblico e numero massimo di avventori all'interno del pubblico esercizio o utenti del circolo privato, come previsto o autorizzato. Sulla base di questo numero dovrà essere valutato per l'interno il livello massimo di emissione relativo al contributo antropico.
   Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritiene cautelativa l'ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza.

b. Eventuale concessione di aree di utilizzo esterne (plateatico o aree in uso all'aperto), orari di fruizione al pubblico o agli utenti e indicazione del numero massimo di avventori/utilizzatori per le suddette aree, come indicato nell'autorizzazione.
   Ipotesi cautelativa: Ai fini della valutazione, si ritengono cautelative le ipotesi di almeno il 50% degli avventori parlanti, ad un livello sonoro, per ciascun avventore, di 65 dB(A) ad 1 metro di distanza e attenuazioni, ad esempio dovute a tendoni, tensostrutture, materiali fonoassorbenti, non superiori a 3 dB(A).

c. Eventuale concessione di aree di parcheggio di pertinenza e valutazione del loro impatto.

d. Individuazione degli impianti di diffusione sonora, sia in ambiente interno che in esterno, e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora; in particolare dovrà essere indicata la presenza di subwoofer. Dovranno essere indicate le impostazioni e le caratteristiche di settaggio degli impianti di diffusione sonora utilizzate nelle valutazioni. Tali impostazioni e settaggi dovranno essere resi noti al gestore per un corretto utilizzo degli impianti al fine di mantenere le caratteristiche di emissione entro i valori previsti nelle valutazioni. Dovrà essere indicata la presenza di eventuali limitatori acustici sia per musica diffusa che per esibizioni di musica live. Nel caso di installazione di limitatore acustico ne dovrà essere indicato la tipologia, i dati di settaggio e i sistemi atti a prevenirne la manomissione. Nel caso di

esibizione di musica live, dovrà essere fatta una previsione degli strumenti di cui si ipotizza l'utilizzo, una stima complessiva dell'emissione che comprenda i singoli elementi acustici e l'impianto di diffusione sonora comprensivo delle casse spia dei musicisti.

e. Individuazione degli impianti tecnologici e delle apparecchiature rumorose (es. cappe di aspirazione, motori di condizionatori e frigoriferi) e descrizione della loro collocazione, dei tempi di funzionamento e delle caratteristiche di emissione sonora. In particolare dovranno essere individuati e descritti gli impianti ubicati in ambiente esterno.

f. Descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono verso gli ambienti abitativi. Nella descrizione delle proprietà di fonoisolamento dovranno essere valutate ed indicate le caratteristiche (dimensionali, costruttive, ecc.) di facciate, infissi (finestre, porte, vetrine), pareti, soffitti ed eventuali controsoffitti. Le valutazioni dovranno prendere in considerazione eventuali condizioni di utilizzo dei serramenti che possono influire sulle loro proprietà di fonoisolamento (ad es. la situazione di finestre e/o porte aperte). Per la descrizione delle proprietà di fonoisolamento degli elementi strutturali dell'edificio ci si potrà avvalere anche di misure, che dovranno essere adeguatamente rappresentative delle caratteristiche del pubblio esercizio o circolo privato e dell'edificio.

g. In caso di pubblico esercizio o circolo privato strutturalmente connesso con edifici a destinazione d'uso residenziale dovrà essere valutata la trasmissione attraverso la struttura. In caso di utilizzo di sistemi di supporto e/o appoggio fonoisolanti o di dispositivi antivibranti per le casse acustiche e gli impianti tecnologici dovranno essere riportati i dati tecnici forniti dal produttore degli stessi e il programma di manutenzione/sostituzione e dovranno esserne valutate le proprietà di abbattimento. Ipotesi cautelativa: La valutazione della trasmissione per via strutturale può essere omessa nel caso in cui le proprietà dei suddetti dispositivi garantiscano un abbattimento tale da renderla trascurabile.

h. La documentazione dovrà contenere le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa. In queste valutazioni sarà considerato il contributo complessivo di tutte le sorgenti del pubblico esercizio o circolo privato (impianti di diffusione sonora e tecnologici, rumore antropico, plateatico, ecc.) che si prevedono attive contemporaneamente e ogni cammino di propagazione, ivi compreso quello per via strutturale qualora questo non risulti trascurabile. Tutte le valutazioni o i

risultati di eventuali misure dovranno essere riferiti ai ricettori più esposti e alle condizioni di massimo disturbo ipotizzabili.

i. Al fine di produrre stime cautelative, eventuali misure di rumore residuo, finalizzate alla valutazione del rispetto dei valori limite differenziali di immissione, dovranno essere effettuate in una situazione in cui tale rumore, all'interno dell'orario di apertura o attività, risulti minimo e con tempi di misura adeguati per la caratterizzazione della situazione acustica del sito. Tutte le eventuali misure eseguite nell'ambito della valutazione previsionale dovranno essere corredate da tutte le informazioni richieste dal DM 16/03/1998, e comprensive delle time history.

j. Misure tecniche ed organizzative previste per contenere l'inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all'attività, comprese quelle antropiche.

k. Al termine della valutazione previsionale di impatto acustico il tecnico competente dovrà predisporre una tabella conclusiva che evidenzi il rispetto in via previsionale da parte delle diverse sorgenti sonore del pubblico esercizio dei limiti di rumore previsti dalla normativa presso i recettori. In caso di plateatico esterno dovrà essere presentata una tabella conclusiva specifica per la pertinenza esterna.

L'Art. 5 comma 4 dell'allegato alla D.G.R. 8 marzo 2002, n. VII-8313 e s.m.i. prevede che, fatte salve le disposizioni della legge 26 ottobre 1995 n.447, del DPR 19 ottobre 2011 n.227 e del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222, Tabella A, sezione I, punto 3, criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico per i circoli privati ed i pubblici esercizi, quando dovuta ai sensi della vigente normativa, sono definiti nella allegata "Appendice relativa a criteri e modalità per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico dei circoli privati e pubblici esercizi" i cui contenuti sono stati sopra riportati.

Il D.P.R. n° 227 del 19/10/2011 "Semplificazione adempimenti amministrativi in materia ambientale per le imprese" prevede al Capo III "Disposizioni in materia di inquinamento acustico", Art. 4 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico", l'esclusione dall'obbligo di presentare la documentazione inerente l'impatto acustico per le micro, piccole e medie imprese la cui attività ricada tra le tipologie a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B del Decreto.

È fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
In questi casi è obbligatorio predisporre l'adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Qualsiasi impresa che comporti emissioni rumorose superiori ai limiti stabiliti dal PCCA deve presentare idonea documentazione acustica predisposta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che contenga l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta. predisposta da un tecnico competente.
Le attività non comprese nell'Allegato B del D.P.R. n° 227 del 19/10/2011, le cui emissioni di rumore non superino i limiti stabiliti dal PCCA, possono presentare la documentazione di impatto acustico mediante autocertificazione, corredata dalle opportune verifiche e valutazioni tecniche effettuate da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Le istanze di autorizzazione, la documentazione, le dichiarazioni e le altre attestazioni richieste in materia ambientale devono essere presentata esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive competente per territorio (Art. 5 Capo IV del Decreto 227/2011).

Il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, riporta nella Tabella A il regime amministrativo e le indicazioni sulle modalità e riferimenti normativi per la redazione della documentazione acustica nell'ambito della pratica.

6 CAMBIAMENTO DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE E RIDEFINIZIONE DELLA ZONA DI LIVELLO ACUSTICO

Ogni qualvolta si dovesse avere una Variante al Piano di Governo del Territorio, che comportasse modifiche alla cartografia della zonizzazione urbanistica sotto il profilo della destinazione d'uso, se

ritenuto necessario, dovrà essere variata la zona acustica ed il relativo livello acustico, su indicazione dell'Ufficio Comunale competente, previo il parere della ARPA competente per territorio.
La variazione dovrà essere riportata sulla planimetria dell'azzonamento acustico per l'aggiornamento dello stesso.
In tal caso (art. 3 comma 8 L.R. n° 13/2001) le procedure di approvazione dell'adeguamento del Piano di Zonizzazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali (L.R. n° 1/2000).

7 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

Successivamente alla data di approvazione dell'azzonamento acustico l'Amministrazione comunale individua eventuali zone da sottoporre a piani territoriali di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, del DGR n° VII/6906 16.11.2001 e dell'art. 10 della L.R. n° 13/2001, dopo aver redatto la relazione sullo stato acustico del comune.
I piani territoriali di risanamento acustico sono approvati dal Consiglio Comunale dovranno contenere:

- individuazione delle tipologie ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti da traffico;
- individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- individuazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Come previsto dall'art. 10 comma 5 della Legge 447/95 è fatto obbligo alle società ed agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, di predisporre e presentare all'Amministrazione Comunale piani di contenimento e di abbattimento del rumore, nei termini stabiliti dalla legge, nel caso di superamento dei valori riferiti nel comma 2 dello stesso articolo di legge.

8 RISANAMENTO ACUSTICO DELLE SORGENTI DI RUMORE DA TRAFFICO

L'azzonamento acustico costituisce uno degli elementi direttori per la redazione, l'attuazione e la gestione del Piano Urbano del Traffico, ai sensi del DPR n° 142/2004, del Decreto Ministeriale 9.11.2000 e dell'art. 9 della L.R. n° 13/2001.

Obiettivo dell'integrazione dei due strumenti comunali è quello di procedere al risanamento ambientale del reticolo stradale, con particolare riferimento alle strade primarie ed agli assi di scorrimento.
Il Piano Urbano del Traffico deve essere prioritariamente finalizzato a proteggere le zone di Classe 1 "particolarmente protette" e le zone di Classe II "ad elevata presenza residenziale".
Si fa presente che, la dove possibile, i lavori di ripristino, manutenzione, ex novo dovranno essere eseguiti con tipologie di intervento che tendano a ridurre i rumori da rotolamento e scorrimento.
Possibilmente il livello del rumore dovrà essere contenuto entro i limiti di zona.

9 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO AMBIENTALE ACUSTICO DELLE IMPRESE

Le attività produttive e artigianali o gli edifici a carattere terziario e/o direzionale esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le cui emissioni non rientrano nei limiti di livello sonoro di zona stabiliti, potranno presentare al Comune un progetto di adeguamento / risanamento, entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.
Il piano di risanamento acustico di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 447/1995, deve essere presentato al comune o ai comuni interessati dalle immissioni sonore prodotte dagli insediamenti dell'impresa.
Il piano di risanamento acustico dell'impresa deve essere redatto secondo i criteri stabiliti dal D.G.R. 16/11/2001n. 7/6906.
Il comune, entro novanta giorni dalla presentazione del piano, verifica che lo stesso sia stato predisposto in conformità ai criteri richiesti e provvede, se del caso, a richiedere le integrazioni necessarie.
Le emissioni sonore dovranno essere adeguate entro i successivi 15 (quindici) mesi.
Il termine massimo per la realizzazione degli interventi previsti dal piano non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica deve esserne data comunicazione dal titolare o legale rappresentante dell'impresa al comune.

Le attività che non presentano il progetto di adeguamento / risanamento per le proprie emissioni acustiche debbono rispettare i limiti fissati nel presente Regolamento entro il termine di 6 (sei) mesi dalla data di approvazione dell'azzonamento acustico.

Le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo (D.M. 11.12.1996 - Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo e Circolare 06.06.2004 – G.U. n° 217 del

15.09.2004) che hanno già presentato il piano di risanamento acustico ai sensi del DPCM 01.03.91, dovranno rispettare le modalità e i tempi del piano di risanamento stesso.

10 NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

- Secondo quanto previsto dalla Legge 447/95 art. 6 Comma 1 lettera “h”: è di competenza dei comuni l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione assoluti e differenziali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

- Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia n. 13/2001 Art.2 Comma 3 lettera ”l”: la locazione e l’estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all’aperto devono essere tali da minimizzare l’impatto acustico in particolare sui recettori sensibili (scuole, ospedali ecc.)

- Secondo quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia n. 13/2001 Art. 8 Comma 2: nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee, il Comune deve considerare:
  - I contenuti e le finalità delle attività
  - La durata dell’attività
  - Il periodo diurno o notturno in cui si svolge l’attività
  - La popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti
  - La frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti
  - La destinazione d’uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili (scuole, ospedali ecc.)
  - Nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, il rumore dovuto all’afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

Nell'autorizzazione il Comune può stabilire (L.R. n. 13/2001 Art. 8 Comma 3):

- Valori limite da rispettare
- Limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività
- Prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore
- L'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

- Secondo quanto previsto dalla D.G.R. VII 9776/2002 punto 2.5:
  per le singole attività da svolgersi nelle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto, può essere concessa l'autorizzazione comunale di deroga ai valori limite per le emissioni ed immissioni sonore prevista dalla L. 447/95 Art. 6, Comma 1, lettera "h". Non essendo tuttavia sufficiente ai fini del controllo dell'inquinamento acustico, per tali aree e per i ricettori delle aree confinanti, il meccanismo delle deroghe occorre qualificare tali aree, e gli impianti/strutture in essa presenti, come "Area destinata a spettacoli a carattere temporaneo". Non deve essere individuata una classe acustica speciale per tale area che invece può e deve essere inserita in una delle zone limitrofe o comunque in una delle classi comprese tra la III e la V. È ovvio che nel caso in cui nell'area interessata e presso i ricettori confinanti si dovessero rilevare immissioni sonore significative in periodo notturno, anche se in modo occasionale, la classe scelta non dovrebbe essere inferiore alla classe IV.
  L'individuazione di queste aree è effettuata tenendo conto delle destinazioni d'uso delle aree e dei ricettori più vicini in modo tale che per tali postazioni vi sia, di norma, un agevole rispetto dei limiti di immissione, ove possibile, una modalità di gestione che comporta un ridotto disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto).
  Il Comune dovrebbe organizzare e regolamentare la gestione di queste aree ed il rilascio delle autorizzazioni, in deroga ai limiti, concesse nel corso dell'anno per lo svolgimento delle attività in esse previste in modo da garantire la conformità dei livelli di rumore ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica: le autorizzazioni in deroga, per le singole attività temporanee svolte nel sito, che permettono il superamento dei limiti stabiliti dalla normativa statale devono comunque tener conto delle destinazioni urbanistiche e della classificazione acustica delle aree prospicienti.
  Le aree destinate a spettacoli a carattere temporaneo non possono essere individuate in prossimità di ospedali, case di cura, scuole. La vicinanza di una "Area destinata a spettacoli a carattere

temporaneo" con queste strutture è ammissibile a patto che l'eventuale regolamento comunale che disciplina le modalità di utilizzo dell'area e delle strutture in essa comprese definisca le condizioni per rendere compatibili la destinazione dell'area con le esigenze di protezione acustica delle aree prospicienti.

- Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 6 settembre 2004 Art.5: premesso che spetta alle Regioni, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 447/95, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo "svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi", si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.

Sono quindi sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili e stradali;
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori degli impianti sportivi;
- Luna park e circhi;
- Manifestazioni musicali all'aperto;
- Concerti di musica leggera;
- Manifestazioni politiche, religiose e culturali;
- Feste popolari,sagre, feste politiche;
- Mercati e vendite ambulanti;
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli;
- Utilizzo di macchine agricole;
- Spettacoli pirotecnici.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto sono individuate dall'Amministrazione Comunale annualmente.
Per tali aree il Comune può prevedere deroghe ai limiti acustici durante le manifestazioni.

Le attività temporanee quali eventi, spettacoli, manifestazioni culturali, autorizzate in deroga potranno svolgersi per non più di 5 ore anche non consecutive, nell'arco della giornata, e comunque non oltre le ore 01:00.
Le richieste di autorizzazione in deroga per attività da svolgersi su arco temporale superiore alle 5 ore giornaliere dovranno essere opportunamente motivate e saranno valutate ed eventualmente accolte con autorizzazione eccezionale da concedersi mediante delibera di Giunta Comunale.

11 LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI DOTATI DI IMPIANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto ed al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti della Classificazione Acustica Comunale o dei limiti concessi in deroga.
Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

12 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER IL RUMORE DEI CANTIERI

In merito al rilascio di autorizzazioni in deroga da parte delle Amministrazioni comunali per il rumore dei cantieri si faccia riferimento alle Linee Guida emanate da ARPA Lombardia (ultima revisione del 26/06/2023 ed eventuali successivi aggiornamenti)

13 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

13.1 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione dei casi rientranti nell'art. 12.5) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

13.2 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali inerenti la coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito con le modalità definite nella deroga a seconda della localizzazione e tipologia delle lavorazioni.

13.3 CAMPANE

Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.

13.4 UTILIZZO SOFFIATORI

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di pulizia marciapiedi e aree verdi pubbliche e private, con esclusione delle ditte che svolgono i servizi di igiene ambientale e manutenzione del verde, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

13.5 CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, può essere concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento comunale, come disposto dal precedente art. 12.
Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, o in aree ad esse limitrofe, e specificatamente nelle aree destinate a scuole e ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

13.6 ALTRE ATTIVITÀ

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 con esclusione della domenica e dei giorni festivi, fatto salvo l'esistenza di regolamenti condominiali più restrittivi.

14 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale incaricato di polizia locale e il personale delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente (art. 15 della L.R. n° 13/2001), provvede alla vigilanza, al controllo e al rispetto della presente normativa.
In particolare, l'A.C., attraverso i propri uffici competenti, esercita la funzione amministrativa relativa al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;
- della disciplina stabilita dall'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, in particolare quella relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto.

Qualora siano riscontrate situazioni di inquinamento acustico a carattere di urgenza, per prevenire danni all'ambiente e alla salute pubblica, il Sindaco, avvalendosi dell'ARPA competente per territorio quale organo tecnico a supporto della Pubblica Amministrazione per le attività di verifica e controllo, potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga secondo le direttive dell'art. 9 della Legge 447/95.

15 SANZIONI

Le violazioni dolose o colpose delle disposizioni di cui al presente Azzonamento e Regolamento implicano la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale e le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente azzonamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge Quadro n° 447/95:

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del Codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9 (Ordinanze contingibili e urgenti), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.000 a Euro 20.000.
- Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione e di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000 a Euro 10.000.
- La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500 a Euro 20.000.

16 GESTIONE DEGLI ESPOSTI

La modalità di gestione delle attività di controllo del rumore può essere sintetizzata nei punti che seguono (secondo Linee Guida ARPA Lombardia).

1) Il Comune riceve la segnalazione relativa al disturbo da rumore e si attiva nella sua funzione di vigilanza e controllo (Legge Regionale 13/2001 art. 15). Assegna la priorità agli interventi, per esempio in funzione:
   - della "sensibilità" del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc.);
   - della vicinanza con la sorgente di rumore;
   - del periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità inferiore);
   - della numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente.

Si riporta di seguito l'Art. 15 della L.R. 13/2001:

Art. 15. Controlli e poteri sostitutivi.

1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente – ARPA).
2. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all'ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell'ARPA, così come stabilito dall'art. 26, comma 5, della L.R. 16/1999.
3. Gli oneri derivanti all'ARPA per l'esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l'ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della L.R. 16/1999 . Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi dell'art. 3, comma 2, della stessa L.R. 16/1999.

2) Per gli esposti di inquinamento acustico il Comune adotta una modulistica nella quale sono previste tutte le informazioni di dettaglio relative alla sorgente disturbante e al disturbo lamentato. All'esponente è richiesto, inoltre, di sottoscrivere una dichiarazione con la quale si rende esplicitamente disponibile ad accogliere i tecnici di ARPA per eseguire gli accertamenti strumentali del rumore lamentato. Pur non costituendo un obbligo, la sottoscrizione del consenso all'accesso per le misure, sia per i tecnici ARPA sia per quelli di parte, rappresenta un importante elemento per agevolare la conclusione in tempi rapidi del procedimento. In particolare, il mancato consenso all'accesso dei tecnici ARPA impedirà l'esecuzione dell'attività di controllo. Il Comune inoltre individuerà le azioni da intraprendere in caso di mancato consenso e la modalità di gestione del

procedimento eventualmente avviato. Il modello in allegato 1 contiene un esempio di modulo per esposto per inquinamento acustico adottabile dai Comuni, il cui utilizzo non è vincolante.

3) Il Comune, una volta accertata la regolarità delle modalità di esercizio in conformità alle autorizzazioni possedute o a quanto indicato nella segnalazione certificata (SCIA) presentata dall'attività segnalata come disturbante, avvia formalmente il procedimento, invitando il titolare a verificare autonomamente i livelli di rumorosità di tutti gli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissa il termine di tempo (30 giorni) per riferire circa l'eventuale adeguamento volontario degli impianti e/o dell'attività se riscontrati/a come rumorosi/a.

4) È facoltà del presunto disturbante accogliere o meno l'invito del Comune; se non accolto, il Comune procederà ad attivare ARPA, così come previsto dalla normativa. Questa fase di "autocontrollo", prevista dalla procedura, è da intendersi come un'opportunità data al presunto disturbante (e non un obbligo), in luogo dell'immediata attivazione dell'Ente di controllo. Utilizzando questa opportunità si potrà verificare il caso che si debbano fare rilevazioni fonometriche da parte dei tecnici incaricati dall'attività potenzialmente inquinante; è evidente che in questi casi la collaborazione dell'esponente diventa indispensabile per lo svolgimento delle misurazioni. È opportuno che il Comune ponga questa necessità all'attenzione dell'esponente all'atto della presentazione dell'esposto per rumore.

5) Qualora le verifiche eseguite in autocontrollo accertino il rispetto di tutti i limiti di rumorosità, il titolare depositerà una copia della relazione di misura firmata da un tecnico competente in acustica; in caso contrario, dovrà essere depositato il piano di bonifica acustica, accompagnato dalla relativa tempistica di intervento.

6) In un'ottica di ottimizzazione delle attività e di snellimento delle procedure non si prevede che ARPA fornisca al Comune un parere sulla documentazione prodotta dal titolare della sorgente disturbante. Se in tale documentazione viene dichiarato il rispetto dei limiti, il Comune interpellerà l'esponente per verificare la persistenza o meno del disturbo; se confermata, il Comune richiederà ad ARPA di procedere con l'attività di controllo.

7) Se l'intervento autonomo del titolare della sorgente non ha risolto il problema (e in tal senso è possibile interpellare, per verifica, la parte esponente) o se il presunto disturbante non ha dato seguito all'invito rivolto dall'Amministrazione comunale, una volta accertata la persistenza del

disturbo, il Comune chiede ad ARPA di procedere con le misure fonometriche, fornendo contestualmente all'Agenzia tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'effettuazione dei rilievi. Il modello in allegato 2 contiene un esempio di modulo per richiesta di rilievi fonometrici adottabile da parte dei Comuni, con le informazioni da trasmettere ad ARPA. L'utilizzo di questo modello non è strettamente vincolante per avere la collaborazione di ARPA.

8) ARPA procede ad effettuare i rilievi fonometrici e a inviare al Comune la relazione delle misure eseguite. Qualora necessario, gli agenti accertatori provvederanno alla notifica del verbale di accertamento per violazione amministrativa prevista (L.689/81) e, se necessario, alla trasmissione degli atti alla Procura.

I RELATORI

Arch. Fabrizio Artom

Tecnico Competente in Acustica
Legge 447/95 Regione Lombardia
Decreto n. 2804 Dir. Generale T1 1414
Iscrizione ENTECA n. 1430



Ing. Mattia Viganò

Tecnico Competente in Acustica
Legge 447/95 Regione Lombardia
Decreto n. 11049 del 03/10/2007
Iscrizione ENTECA n. 2250



ALLEGATO 1

Moduli

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie e per lavori in sede stradale o assimilabili, ovvero Dichiarazioni Inizio Attività)

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi, sono consentiti nei giorni feriali, eccetto il sabato pomeriggio, con inizio alle ore_____e termine alle ore_____.

In deroga ai valori limite di immissione previsti dalla Legge per la zona, il limite massimo di emissione da non superare per le attività temporanee è di_____dB(A). Non si considerano i limiti differenziali. Tale limite si intende misurato in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori maggiormente interessati dal disturbo. Nel caso di ristrutturazione interne il limite, misurato all'interno delle abitazioni, è di _____dB(A). I limiti della deroga sono sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica. Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16 marzo 1998.

L'eventuale rilevazione fonometrica dovrà avvenire nell'arco continuativo di 15 minuti, esteso a 30 minuti nel caso di cantieri stradali; i risultati così ottenuti, eventualmente corretti secondo quanto previsto dal DM 16/03/98, dovranno essere confrontati con i valori limite sopra riportati.

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(facsimile di domanda di autorizzazione)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto_____in qualità di legale rappresentante della Ditta_____
con sede in via_____località_____Telefono_____Fax_____
in relazione alla esecuzione di lavori consistenti in:_____
da effettuare presso:_____
nel periodo compreso tra: (data di inizio)_____e (data di conclusione)_____
negli orari compresi tra: (ora di inizio)_____e (ora di conclusione)_____
Presa visione del Piano di Classificazione Acustica del territorio per l'area interessata dai Lavori, dei valori limiti di immissione ed emissione acustica relativi alla classe cui appartiene l'area, e del Regolamento di Attuazione,

CHIEDE

autorizzazione alla esecuzione di lavori in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, secondo modalità e fino ai livelli massimi previsti negli allegati alla presente.

ALLEGA

in relazione alla presente domanda:

1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
   1.1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
   1.2. una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
   1.3. la durata prevista del cantiere;
   1.4. se del caso, l'eventuale articolazione temporale delle varie attività del cantiere;
   1.5. i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste;
2. una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

Il richiedente

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 447/1995 e secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. 13/2001.

SPETTACOLI TEMPORANEI

(facsimile di domanda di autorizzazione)

Al Sig. Sindaco

Il sottoscritto_____in qualità di legale rappresentante dell'esercizio/ente_____
con sede in via_____località_____Telefono_____Fax_____
ai sensi del Regolamento di Attuazione del Piano di classificazione Acustica del Comune, presa visione della classe acustica di pertinenza dell'area di interesse e dei relativi limiti di immissione ed emissione acustica,

COMUNICA

Di intendere avviare attività di spettacolo temporaneo nell'area_____
nel periodo compreso tra: (data di inizio)_____e (data di conclusione)_____
negli orari compresi tra: (ora di inizio)_____e (ora di conclusione)_____

CHIEDE

autorizzazione alla attivazione di sorgenti sonore in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, secondo le modalità riportate in allegato.

ALLEGA

in relazione alla presente domanda una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:

1. un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
2. una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
3. la durata prevista della manifestazione;
4. i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste;

Il richiedente

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 447/1995 e secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. 13/2001.

MODULO PER ESPOSTO PER PRESUNTO INQUINAMENTO ACUSTICO

(facsimile)

Al Comune di ……...

Il sottoscritto_____residente in via_____N° _____

località_____in Comune di _____

reperibile dalle ore_____alle ore_____al seguente n° telefonico_____

e dalle ore_____alle ore_____al seguente n° telefonico_____

ESPONE

che l'attività/ditta_____condotta dal Sig._____

sita in _____via _____

provoca eccessiva rumorosità e che la fonte del presunto inquinamento acustico ha le seguenti caratteristiche:

A) Fonte del presunto inquinamento acustico.

1. Caratteristiche della sorgente (sono riportate le principali cause, ma la casistica esposta non è esaustiva):

Causa potenziale	**barrare**
Attività nel suo complesso (non è individuabile una causa specifica)	
Musica ad alto volume	
Da persone presenti all'interno di pubblico esercizio (contributo antropico degli avventori)	
Impianto di condizionamento dell'aria (solo stagione estiva)	
Impianto di climatizzazione caldo/freddo (anche stagione invernale)	
Attività di carico e scarico merci	
Attrezzature in uso all'attività (specificare il tipo di impianto)	
Attività industriale/artigianale (specificare)	
Altro (specificare)	

2. Il disturbo è percepibile:
   - in tutti i locali dell'abitazione
   - solo in alcuni locali (indicare quali)

   _____

3. Periodo in cui i cittadini ravvisano il disagio (notturno/diurno, eventuali orari, particolari giorni della settimana, stagione):

   _____

4. Per disturbi connessi con attività di pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) e locali di pubblico spettacolo (discoteche):

L'abitazione dove si richiede di eseguite le misure di rumore, rispetto ai locali occupati dal pubblico esercizio o dal locale di pubblico spettacolo, è:	**barrare**
confinante (muro con muro)	
posta in corrispondenza (sopra o sotto, anche parzialmente)	
prospiciente (es. il locale è dall'altra parte della strada)	
altro	

5. Note (riportare tutte le ulteriori informazioni che si ritengano utili per la caratterizzazione del disturbo lamentato):

   _____

B) Dichiarazione di disponibilità ad eseguire i rilievi.

Il/La sottoscritto/a s'impegna sin d'ora a consentire l'accesso alla propria abitazione:

a) ai tecnici ARPA Lombardia, per la verifica dei livelli di rumore presso il recettore in qualsiasi fase del procedimento amministrativo lo si ritenga opportuno;
b) ai tecnici della parte sorgente del rumore, alla quale, in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità verrà ingiunta la redazione di un piano di bonifica acustica;

È altresì consapevole che la mancata sottoscrizione della presente dichiarazione potrà comportare difficoltà procedurali. In particolare, la mancata sottoscrizione del punto a) impedirà l'attività di controllo da parte di ARPA, mentre la mancata sottoscrizione del punto b) non favorirà le condizioni per una rapida ed efficace conclusione del procedimento.

Data_____Firma_____

MODULO PER RICHIESTA DI INTERVENTO ARPA PER INDAGINE FONOMETRICA

(facsimile)

Spett.le ARPA Lombardia
(sede territoriale)

In riferimento all'esposto per presunto inquinamento acustico presentato in data _____

da parte del Sig._____abitante in via_____
con la presente si chiede un Vostro intervento per l'effettuazione di indagini fonometriche atte a verificare il rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico da parte della ditta/attività_____sita in via_____

A tale scopo si allega la seguente documentazione:

- copia dell'esposto presentato;
- nominativo, indirizzo e numero di telefono e/o indirizzo e-mail degli esponenti;
- denominazione, indirizzo, legale rappresentante, sede legale, C.F./P.IVA dell'attività/ditta presumibilmente disturbante; nominativo di un suo referente per i controlli da svolgere;
- informazioni relative al regime autorizzativo della attività/ditta;
- copia della documentazione riguardante la Valutazione di Impatto Acustico (art. 8, L. 447/95) ovvero copia di eventuale documentazione d'impatto acustico presentata a seguito di autocontrollo;
- copia della comunicazione d'apertura del procedimento amministrativo trasmessa al disturbante (Art. 8 L. 241/90);
- nominativo del responsabile del procedimento;
- eventuale nominativo del personale dell'Amministrazione comunale che, se ritenuto necessario, parteciperà ai rilievi fonometrici effettuati dall'ARPA;
- descrizione delle sorgenti di rumore per quanto possibile e delle modalità di disturbo;
- planimetria dei luoghi con indicazione degli edifici e delle proprietà coinvolte;
- estratto della classificazione acustica del territorio, o, in sua assenza, estratto del P.G.T. per l'area in esame, con l'indicazione della destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore e il recettore disturbato, con l'esplicita indicazione della zona ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPCM 01/03/91;
- eventuali memorie scritte presentate dal titolare della sorgente di rumore ed inerenti il problema evidenziato.